



Comune di Vallinfreda

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza del Mercato, 6 - 00020 Vallinfreda (RM)

C.F. 86001150589 P.Iva 02145811002

Tel. 0774/925088 Fax. 0774/925222

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6 DEL 31.01.2024

Oggetto:..APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E RELATIVA NOTA INTEGRATIVA.

Proposta di Deliberazione da parte di: Ufficio UFFICIO FINANZIARIO

L'anno duemilaventiquattro il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 10:55 si è riunita la Giunta comunale.

Risultano:

		PRESENTE / ASSENTE
Filippo Sturabotti	SINDACO	Presente
Luca Ceccarelli	VICE SINDACO	Assente
Andrea Filippi	ASSESSORE	Presente

Assume la presidenza della seduta per l'approvazione della presente deliberazione il Sig. Sturabotti Filippo nella qualità di SINDACO.

Partecipa alla riunione con funzioni di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000 e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale DOTT.SSA BARBARA PERSANO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
 - l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, al comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
 - gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;
 - l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;
 - dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
 - pertanto, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
 - le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili di Area, ciascuno per quanto di competenza, e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2024-2026;
 - l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) stabilisce che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
 - a decorrere dall'anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019].
- La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l'adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d'imposta successivo al 2021;
- la Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1° gennaio con l'articolo 1, comma 837 rubricato "Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di

inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019", introdotto alla Camera, incide sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU, contenuta nella legge di bilancio 2020, apportando le seguenti novità:

- si affida a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU.
- si interviene sugli adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni; a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell'anno di riferimento), in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell'anno precedente;

CONSIDERATO che con il comunicato del 30 novembre 2023, il Ministero dell'economia ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (DL Proroghe Fisco);

DATO ATTO che la pubblicazione sul sito del MEF costituisce condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell'IMU [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019]. In particolare, tali atti acquistano efficacia per l'anno di riferimento se pubblicati entro il termine del 28 ottobre dell'anno medesimo ed in caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l'anno precedente;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- la Legge del Decreto Milleproroghe (Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228) in particolare il comma 5-quinquies dell'articolo 3 con il quale il legislatore ha previsto che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno e che pertanto, dal 2022, in maniera stabile i Comuni possono decidere di approvare i piani economico finanziari, i regolamenti e le tariffe della TARI entro il più ampio termine del 30 aprile";

- l'accantonamento del F.C.D.E. nel bilancio 2024/2026 è stato indicato per un valore pari al 100% del determinato;

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali"; - l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del dl n. 152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita "Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. [...]. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile".

- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse

dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;"

- l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano "se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano "le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.";

- nel caso di specie, si ritiene pertanto, di non stanziare alcun accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, in quanto tutte le condizioni previste al 31.12.2023 sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali -Area RGS – rientrano perfettamente nei parametri;

- le previsioni di entrata e di spesa sono state inserite in base alla normativa vigente, alle richieste dei Dirigenti Responsabili dei Servizi e delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2024, come esplicitati nel D.U.P, di cui in particolare:

- mantenimento delle vigenti tariffe e detrazioni I.M.U.;
- aggiornamento delle tariffe TARI 2024, da assumere entro il termine del 30.04.2024, tenendo conto del nuovo periodo regolatorio 2025/2025 MTR-2;
- mantenimento delle vigenti tariffe relative al canone unico patrimoniale;
- mantenimento dell'aliquota unica ADDIZIONALE IRPEF;
- il Comune di Vallinfreda non è soggetto a oneri e impegni derivanti dalla sottoscrizione di strumenti finanziari derivati;

TENUTO CONTO del DM 25 luglio 2023 e relative note di approfondimento delle varie componenti;

VISTI:

- il programma triennale dei lavori pubblici;
- il programma triennale degli acquisti di beni e servizi;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08, conv. in legge 133/2008);
- il prospetto di evidenziazione delle entrate e delle spese derivanti dall'attuazione del PNRR per il triennio 2024/2026 con indicazione dei CUP;

– la programmazione delle risorse finanziarie (sostituzione da appendice tecnica), presupposto necessario per la formazione delle previsioni della spesa del personale, per la successiva predisposizione ed approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale nell'ambito del PIAO;

DATO ATTO che i contenuti di dette programmazioni settoriali richiamate nel punto precedente sono riportati nel Documento Unico di Programmazione Semplificato, approvato dalla Giunta Comunale in data odierna;

VISTA la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 11 del D. Lgs. 118/2011 e dal paragrafo 9.11 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio che ne dimostra e ne integra le previsioni;

Non si provvede per l'esercizio 2024, ad applicare contributo permessi a costruire a copertura di spese correnti di manutenzione ordinaria del patrimonio;

Gli equilibri di bilancio vengono garantiti senza applicazione di avanzo di amministrazione, dando atto che ai sensi dell'art. 193 ex TUEL, il bilancio viene presentato in condizioni di equilibrio finanziario;

DATO ATTO che il Comune non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs 267/2000 e che le previsioni inerenti il personale consentono il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006;

VISTI i mutui in ammortamento nel triennio 2024-2026, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D. Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione Semplificato;

VISTO pertanto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa;

VISTO lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

-con deliberazione GC 3 del 20/01/2024, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui, con variazione di esigibilità e FPV, con reimputazione sulla competenza dell'esercizio 2024, che deve quindi confluire nelle previsioni dell'esercizio medesimo;

VISTO alla data odierna (*data della proposta*), con Decreto M.I. del 22 dicembre 2023, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali veniva differito per l'anno 2024, al 15 marzo 2024, per le motivazioni in esso contenute, alle quali questo Ente ha inteso uniformarsi;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del Dlgs 267/2000;

- di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CONSIDERATO INFINE che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno trasmessi ai Consiglieri Comunali, nonché all'Organo di Revisione per l'espressione del parere di competenza;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- le Leggi di bilancio annualità precedenti;
- la Legge n. 213 del 30/12/2023 (Legge di bilancio 2024);

RITENUTO pertanto di dover approvare gli atti di cui sopra, per la proposta al Consiglio Comunale;

All'unanimità dei presenti, con voti legalmente resi e verificati;

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2024-2026, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D. Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;

2) DI APPROVARE, lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

3) DI PROPORRE all'approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui ai punti 1 e 2, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;

4) DI DARE ATTO che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica, dando atto che ai sensi dell'art. 193 ex TUEL, il bilancio viene presentato in condizioni di equilibrio finanziario;

5) DI TRASMETTERE gli atti all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

6) DI DEPOSITARE gli atti, unitamente agli allegati, ai Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l'approvazione degli atti stessi entro i termini di legge;

7) DI DICHIARARE, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Deliberazione n. 6 Data 31.01.2024	OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E RELATIVA NOTA INTEGRATIVA.
---	---

Letto confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Sturabotti Filippo


IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA BARBARA PERSANO

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissata in data odierna all'Albo Pretorio *on line* per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 e viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del dlgs. N. 267/2000.

Lì 31.01.2024



IL REFERENTE DEL SERVIZIO

Nome del Messo Comunale

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario comunale

VISTI gli atti di ufficio

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.ii.

certifica che

la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 134 comma 3° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267

[S] è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267

Lì 31.01.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA BARBARA PERSANO
